DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1986

relativa alle modifiche, per quanto concerne le patate destinate al consumo, delle misure prese dalla Danimarca per la protezione del paese contro l'introduzione del Corynebacterium sepedonicum

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/665/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la comunicazione fatta dalla Danimarca il 15 novembre 1985,

considerando che la Danimarca ha attuato un programma di eradicazione del Corynebacterium sepedonicum, agente della malattia batterica denominata « avvizzimento batterico della patata » ; che, come è noto, questa malattia si è manifestata in Danimarca ;

considerando che la Danimarca ha adottato, nel quadro di tale programma, il 28 settembre 1984 il « Landbrugsministeriets bekendtgorelse nr. 499 om læggekartofler » (decreto del ministero dell'agricoltura n. 499 concernente i tuberi-seme) e il 29 agosto 1985 il « landbrugsministeriets bekendtgorelse nr. 395 om konsumkartofler » (decreto del ministero dell'agricoltura n. 395 concernente le patate destinate al consumo) ;

considerando che queste disposizioni prevedono segnatamente che

— i tuberi-seme debbano provenire da meristemi di patate indenni da malattia,

e

— le patate destinate al consumo debbano essere state prodotte con materiale di moltiplicazione proveniente da meristemi di patate indenni da malattia ;

considerando che, in conformità del decreto n. 395, dal 1° aprile 1986 le patate destinate al consumo non possono più essere prodotte in Danimarca né, ad eccezione delle primizie o delle patate industriali, importate in questo paese, a meno che non soddisfino ai summenzionati requisiti ;

considerando che la Danimarca ha giustificato queste misure con la necessità di garantire che l'efficacia del suo programma di eradicazione non sia compromessa da possibili nuove infezioni della propria produzione di patate in conseguenza di contatti con patate di origine non accertata sotto il profilo della sanità ;

considerando che l'esame tecnico delle misure adottate dalla Danimarca non è stato ancora ultimato ;

considerando che è stato tuttavia accertato che, a norma della circolare n. 395, le patate destinate al consumo prodotte in Danimarca o importate in questo paese anteriormente al 1° aprile 1986 possono esservi commercializzate fintantoché siano disponibili, anche se non soddisfano alle condizioni summenzionate ;

considerando che non può essere stabilito che le patate destinate al consumo che non soddisfano alle suddette condizioni, ma che sarebbero importate in Danimarca da un altro Stato membro il 1° aprile 1986 o successivamente a tale data, per essere commercializzate in tale paese, presentino un rischio maggiore sotto questo profilo delle patate prodotte in Danimarca o importate in questo paese anteriormente al 1° aprile 1986 ;

considerando che la Danimarca dovrebbe pertanto garantire che le patate destinate al consumo che non soddisfano alle condizioni in causa possano essere importate da un altro Stato membro fintantoché, alle stesse condizioni, possono essere commercializzate in questo paese patate dello stesso tipo provenienti dalla produzione danese o da precedenti importazioni ;

considerando che tale obbligo lascia impregiudicata ogni altra azione che possa essere decisa come risultato dell'esame tecnico delle misure danesi finora attuate ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente fitosanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Danimarca deve modificare il « Landbrugsministeriets bekendtgorelse nr. 395 om kusumkartofler » del 1985 in modo che le patate destinate al consumo possano essere importate in Danimarca da un altro Stato membro fintantoché, alle stesse condizioni, è autorizzata la commercializzazione in Danimarca di patate destinate al consumo provenienti da altre fonti.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 30.